

n. 2020/19 SENT.
n. 2431/16 RG
n. 523/20

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, all'udienza del 22.11.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.2431/2016 RGAL

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████
██████████

ricorrente

E

██████████ quale socio unico della ██████████ srl,
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

convenuta

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio la ██████████ srl davanti questo giudice chiedendo che fosse accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.5.2011 al 31.7.2015; che fosse accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3 livello c.c.n.l. studi professionali o in subordine al livello 4S con condanna della società al pagamento della somma di € 88.573,03 a titolo di differenze retributive oltre € 6.560,97 a titolo di TFR, o, in subordine

della somma di € 85.881,92 a titolo di differenze retributive oltre a € 6361,62 a titolo di TFR.

Si costituiva la [REDACTED] srl eccependo la nullità del ricorso e nel merito l'infondatezza della domanda.

Istruita attraverso l'escussione di alcuni testi, all'udienza del 22.6.2018 il procedimento veniva interrotto attesa la cancellazione della società.

Con ricorso del 20.9.2018, ritualmente depositato, [REDACTED] riassumeva il giudizio nei confronti dell'unico socio della società [REDACTED] srl, [REDACTED], insistendo in tutte le richieste e domanda del ricorso originario.

Si costituiva [REDACTED] eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo la chiamata in causa della [REDACTED] srl per la quale il ricorrente avrebbe lavorato per un periodo e del liquidatore della [REDACTED]

Eccepeva la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e nel merito rilevava l'infondatezza della stessa.

Con ordinanza del 30.1.2019 veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa richiesta da [REDACTED] e veniva dichiarata parte convenuta decaduta dagli ulteriori mezzi istruttori non essendovi prova della citazione dei testimoni, decadenza verificatasi già prima dell'interruzione del procedimento, per mancata citazione degli stessi per l'udienza del 22.6.2018.

Escussi gli altri testi di parte ricorrente, disposta CTU contabile, emessa ordinanza ex art. 423 cpc per la somma di € 18.000,00, all'udienza odierna la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.

Preliminarmente, va rilevato che il ricorso appare sufficientemente esaustivo - ai fini della valutazione del profilo di nullità invocato da parte ricorrente - negli elementi esposti.

Invero, è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, ne' quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839). Dal che la Corte ha pure tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere "esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici" (così Cass. n. 16855/2003, n.817/1999, n.11318/1994).



Ebbene, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio, volto ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata di un rapporto di lavoro e la condanna al pagamento di alcune differenze retributive, indica il periodo di lavoro, l'orario svolto, le mansioni svolte: il ricorso non risulta, pertanto, carente della esposizione dei necessari elementi di fatto su cui la domanda

giudiziale di condanna al pagamento di differenze retributive si fonda né delle ragioni di diritto poste alla base della richiesta di declaratoria di condanna del datore di lavoro.

Va rammentato, invero, che ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., il ricorso è nullo se è completamente omesso il *petitum*, se risulta assolutamente incerto, ovvero se manca completamente l'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa. Come detto, nel caso di specie, il *petitum* e la *causa petendi* sono stati sufficientemente esposti.

Va rigettata poi l'eccezione di difetto di legittimazione.

Ed invero per giurisprudenza costante "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato". (Cass SSUU 6070 del 2013)



Ed invero la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.

Correttamente dunque il [REDACTED] ha agito in riassunzione nei confronti dell'odierno convenuto.

Nel merito la domanda è fondata nei limiti di cui si dirà.

Parte ricorrente deduce in ricorso di aver lavorato dal 1.5.2011 al 31.7.2015, ad eccezione del periodo da settembre a dicembre 2014, per la [REDACTED] srl che gestiva un laboratorio di analisi cliniche osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30; il sabato dalle 7,30 alle 13,00; di aver prestato la sua attività lavorativa fino al novembre 2014 presso la sede della società in via Tocci e successivamente in viale Giacomo Mancini, dove si era trasferito il laboratorio di analisi; che le sue mansioni erano consistite nell'occuparsi dell'accettazione dei pazienti, della registrazione dell'impegnativa, dell'inserimento dei dati nel programma gestionale, nell'effettuare le operazioni per la società presso la banca, avendo la delega a ciò, nel curare i rapporti con i fornitori con riferimento alle fatture e agli incassi, nel tenere i rapporti con il commercialista; che nel periodo da novembre 2014 alla fine di gennaio 2015 si era occupato di predisporre tutte e le attività necessarie per il



trasferimento del laboratorio nella nuova sede; che il rapporto si era svolto senza alcuna formalizzazione tranne che per il periodo 1.2.2015/31.7.2015 ,durante il quale , pur non avendo firmato alcun contratto , risultava esser estato assunto con contratto di lavoro subordinato part-time per 18 ore settimanali .

Deduce la natura subordinata del rapporto, la riconducibilità delle mansioni svolte al 3 livello o in via subordinata al 4 livello super e rivendicava le retribuzioni, il compenso per il lavoro straordinario svolto, l'indennità sostitutiva delle ferie, avendo goduto solo di 15 giorni di congedo ordinario, l'indennità sostituiva dei permessi non goduti e delle festività sopresse non godute e il TFR.

Parte convenuta contesta la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti per il periodo rivendicato deducendo che il [REDACTED] aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della [REDACTED] srl solo nel periodo 1.2.2015/31.7.2015 part time e con inquadramento nel 4 livello.

Rileva che il laboratorio era stato dall'anno 2013 al giugno 2014 in fitto d'azienda alla società [REDACTED] srl di cui era socio il ricorrente e che, quindi, la presenza nei locali dello stesso era dovuta a tale circostanza e che relativamente al periodo giugno 2014-gennaio 2015 il laboratorio era stato chiuso al pubblico.

L'istruttoria testimoniale ha consentito di ritenere provato l'assunto attoreo con riferimento alla natura del rapporto di lavoro.

Ed invero riferisce il teste [REDACTED] , dipendente della società dal 2003 al 2014, riferisce "All'inizio ero autista, successivamente sono stato messo in

amministrazione, negli ultimi due anni ho lavorato con il ricorrente ..Garofalo ha iniziato a lavorare o nell'anno 2010 o nell'anno 2011. Io e [REDACTED] lavoravamo all'accettazione , in particolare il [REDACTED] inseriva al computer i dati relativi alle analisi , si recava in banca e negli uffici all'esterno , faceva gli ordini dei reattivi delle provette ed a volte provvedeva a sistemare la merce, imbustava le risposte. Si occupava della registrazione dell'utenza ed inseriva i dati nel computer .Si occupava anche del ritiro delle buste paga , ma questo non sempre. Io la mattina provvedevo a ritirare i prelievi fatti all'esterno, e consegnavo le risposte all'esterno. Queste attività mi impegnavano fino alle 10,30-11,00 e poi rimanevo in accettazione insieme al ricorrente e al dott. [REDACTED], oggi deceduto. Io ho lavorato insieme al [REDACTED] sopra l'Assindustria ,lavoravo solo di mattina , a volte di pomeriggio quando venivo chiamato..io spesso telefonavo al laboratorio per avere delle risposte su analisi che mi interessavano e il ricorrente mi rispondeva al telefono. Io iniziavo a lavorare alle 8,00 ma il ricorrente apriva il laboratorio alle 7,00..io andavo via verso le ore 12.15 , a volte anche alle 13,00 ed il ricorrente rimaneva lì. Anche il sabato lavoravamo.

Io prendevo direttive dal dott. [REDACTED] e dalla Valente e per un periodo anche dalla [REDACTED]. Il ricorrente prendeva direttive come me dalle stesse persone, non so se la [REDACTED] vi era quando il ricorrente ha iniziato a lavorare...non so se il ricorrente avesse la busta paga perché non mi interessavo degli altri colleghi....Non firmava un registro presenze ma sia il dott. [REDACTED] che la dott.ssa valente erano presenti tutte le mattine e controllavano la nostra presenza ."

Riferisce il teste [REDACTED], zio del ricorrente"sono dipendente dalla Poste Italiane , sono responsabile del

personale... nello stesso palazzo dove c'era il laboratorio vi era la sede della Confindustria e io mi recavo frequentemente lì per motivi di lavoro. Quando mi recavo lì passavo a salutarlo (il ricorrente) e poi mi è capitato di servirmi del laboratorio per le analisi. Se ben ricordo mio nipote ha iniziato a lavorare nei primi mesi del 2011 su via Tocci fino alla fine del 2014 più o meno, mentre successivamente lo studio si è trasferito in viale Mancini..il ricorrente per quello che mi risulta e per averlo visto stava in accettazione e quindi provvedeva a ricevere le ricette e consegnava i referti, provvedeva anche a riscuotere i pagamenti. Mi è capitato poi di vederlo fuori che faceva delle commissioni in Banca...quando si è trasferito il laboratorio s viale Mancini mi è capitato di usufruire delle prestazioni del laboratorio e in quelle occasioni ho visto che lui svolgeva le stesse mansioni che svolgeva in via Tocci...quando lavorava su viale Mancini nella pausa pranzo veniva a pranzare a casa mia perché abitavo lì vicino. Arrivava verso le 13.30 ..rimaneva giusto il tempo del pranzo...mi recavo a fare le analisi ovviamente la mattina presto alle 7,30 e lo trovavo già lì così come mi è capitato di ritirare i referti nel primo pomeriggio e di averlo trovato lì. Questo sia quando era in via Tocci che quando era in viale Mancini ...A via Tocci mi pare che vi erano all'inizio altre due persone poi invece ricordo di aver visto solo il ricorrente. In viale Parco (Mancini) ricordo di aver visto solo Daniele almeno le volte in cui mi ci sono recato."

Riferisce il teste Garofalo Vincenzo, zio del ricorrente" sono a conoscenza dei fatti di causa oltre che per il rapporto di parentela anche perché negli anni 2011/2015, quindi sia quando erano in via Tocci sia quando si sono trasferiti in viale Manici mi sono servito del laboratorio [REDACTED] perché mia moglie è diabetica e quindi

ogni 15 giorni dovevamo andare a fare le analisi. Io vedevo il ricorrente lì e a volte lo sentivo per telefono perché mi anticipava i risultati dei referti.

Lui era in possesso delle chiavi e a volte è capitato che lui ha aperto il laboratorio e mi ha consegnato i referti anche fuori orario lavorativo.

Io lo vedevo all'accettazione prendere le ricette e consegnare i referti ...mi è capitato di vederlo in banca e mi diceva che era lì per conto del laboratorio...io mi recavo al laboratorio negli orari più disparati e trovavo sempre il ricorrente , può darsi che mi sia capitato anche di sabato ..mi è capitato di vedere gli altri soci parlare con il ricorrente ..non ho mai sentito qualcuno dire al ricorrente cosa doveva fare ma ritengo che se andava in banca qualcuno glielo diceva, probabilmente era delegato."

Le dichiarazioni rese dai testi non lasciano dubbio alcuna sullo svolgimento di lavoro subordinato tra le parti.

Va infatti evidenziato come tutti i testi hanno riferito sulle mansioni solite dal ricorrente nell'arco temporale rivendicato e dagli atti emerge come per un periodo di tempo sia pure limitato lo stesso risulta assunto alle dipendenze dalla Gamma srl. 

Dette dichiarazioni non risultano scalfite dalla deposizione dell'unico teste di parte resistente escusso.

Ed infatti il teste [REDACTED], consulente fiscale della [REDACTED] srl dal 2015 si limita a riferire che i soci della [REDACTED] srl si erano rivolti a lui per avere un parere su un concordato preventivo e aggiunge "ho conosciuto il signor [REDACTED] nella riunione di cui sopra ma non so in che veste partecipasse ...non mi sono mai recato presso la

sede della [REDACTED] srl, gli incontri li ho sempre fatti presso il mio studio...".

Le mansioni svolte tuttavia, ad avviso di questo giudice, rientrano non già nei livelli rivendicati, ma nel 4 livello.

Dalla lettura delle declaratorie professionali emerge che appartengono al livello terzo (3°) "i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente di studio medico di famiglia con esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale relativo al livello quarto super; Tecnico veterinario con esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi; Assistente di studio odontoiatrico (ASO); Segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine; Contabile di concetto; Segretario di concetto; Segretario unico eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa."



Appartengono al livello quarto super (4° super) "i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici

percorsi formativi. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente di studio medico di famiglia che in base a percorsi formativi specifici svolge abilmente le seguenti mansioni: ricezione ed accoglienza dei pazienti - gestione e trattamento dei dati amministrativo-contabili, rapporto con i fornitori, approvvigionamento controllo e manutenzione attrezzature e materiali da consumo - pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro - gestione, trattamento ed elaborazione dei dati clinici anche con tecnologia informatica - gestione agende, appuntamenti e sala di attesa - prenotazione visite ed esami, creazione liste e gestione richiami dei pazienti - assistenza al medico nella emissione e invio di ricette e nella predisposizione ed invio di certificati e dati ai soggetti interessati - assistenza alle attività valutative, educative e cliniche del medico, anche con somministrazione di scale di valutazione, rilievo di parametri biologici ed esecuzione sotto supervisione di esami strumentali non invasivi; Assistente di studio odontoiatrico (ASO); Infermiere generico; tecnico veterinario; segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che cura i contatti informativi con la clientela"

Infine appartengono al livello quarto (4°) i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici; Collaboratore di studio che svolge attività di supporto materiale all'esecuzione della prestazione propria del professionista; Assistente di studio odontoiatrico (ASO); Centralinista; Segretario d'ordine; Contabile d'ordine; Archivista - schedarista; Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; Addetto

6

al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati; Tosatore; Autista; Personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio."

Le mansioni svolte dal ricorrente rientrano proprio nel IV livello, che tra i profili professionali inserisce l'addetto alla accettazione clienti, alla registrazione registrazione dati ,alla consegna referti clinici e al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati, tutte attività che il ricorrente assume di aver svolto.

Non è invece emerso né il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, (tipiche del 3 livello) ,né lo svolgimento di mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi (tipiche del 4 livello super).

Occorre poi osservare che, per logica elementare (recepita da giurisprudenza consolidata) il superiore inquadramento compete non quando vengano svolte mansioni che possano corrispondere al livello superiore rivendicato, ma quando tali mansioni non siano compatibili con il minore livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono.

Insomma, lo svolgimento di mansioni compatibili con l'inquadramento superiore costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo altresì necessario

che tali superiori mansioni siano incompatibili con l'inquadramento inferiore.

Nel caso in esame le mansioni svolte, per come emerse dall'istruttoria rientrano nel 4 livello.

non è emersa la prova dello svolgimento del lavoro straordinario.

Va infatti osservato che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa, tanto in base al principio generale fissato all'art.2697 c.c. secondo il quale *"chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*.

In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata mentre compete al datore di lavoro di dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.

Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94).

La prova è particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.

E' affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali che grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.

Orbene nel caso in esame il ricorrente non ha fornito la prova sufficiente di avere effettivamente lavorato per il numero di ore indicate in ricorso.

Nessuno dei testi riferisce sul punto delle circostanze che avvalorano l'assunto attoreo.

Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie va osservato come per giurisprudenza costante il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.

Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in

ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. Sez. L, **Sentenza** n. 22751 del 03/12/2004 .

Nel caso di specie parte ricorrente non ha provato di non aver goduto delle ferie e di aver lavorato durante le festività.

Analogamente non va accolta la domanda relativamente ai permessi e alle festività.

Passando ora a determinare il quantum va osservato come il CTU nella sua relazione ha determinato in € 60.190,41 le retribuzioni, in € 5434,88 la 13 mensilità, in € 5227,63 la 14 mensilità prevista contrattualmente e in € 5517,83 il TFR.

Ritiene questo giudice di condividere i conteggi predisposti dal CTU la cui relazione appare tecnicamente corretta e immune da vizi logico giuridici.

In definitiva al ricorrente va corrisposta la somma di € 76370,75 comprensiva della somma di € 18.000,00 di cui all'ordinanza ex art. 423 cpc. Su detta somma vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione come per legge.

Detta somma dovrà essere corrisposta al ricorrente da [REDACTED] ai sensi del secondo comma dell'art. 2495 c.c. a norma del quale "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione,

e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, compensate
quelle di lite al 30% come in dispositivo.

PQM

Dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
tra il ricorrente e la [REDACTED] srl dal 1.5.2011 al 31.7.2015,
ad eccezione del periodo settembre/dicembre 2014.

Dichiara che il ricorrente ha svolto mansioni di cui al 4
livello ccnl studi professionali.

Condanna [REDACTED] quale socio unico della GAMMA
srl, a corrispondere, ai sensi dell'art. 2495, secondo
comma cc, al ricorrente la somma di € 76.370,75,
comprensiva della somma di € 18.000,00 di cui all'ordinanza
ex art. 423 cpc, oltre interessi e rivalutazione come per
legge.

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di CTU
che liquida come da separato decreto e delle spese di lite
che, compensate al 30%, liquida in € 5456,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nonché € 379,50 a titolo di
contributo unificato.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della
motivazione.

Cosenza, 22.11.2019

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZ. I
Deposita in cancelleria
oggi, 13.1.20
Il Funzionario Giudiziario
[Signature]



Il giudice
IL GIUDICE
[Signature]
(ssa Silvana D. Ferrentino)